

----- ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilauno il mese di ottobre il giorno diciassette. --

In Venezia, nel mio studio sito in San Marco n. 3812. -----

- Innanzi a me Avv. Pierpaolo Doria, Notaio alla residenza di Venezia ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni, per concorde ed espressa rinuncia dei comparenti, in possesso dei requisiti di legge e con il mio consenso, sono comparsi i signori: -----
- BERGAMO MARIA, nata a Venezia il giorno 12 maggio 1976, residente a Venezia, Sestiere Castello n. 6826, studentessa, codice fiscale BRG MRA 76E52 L736K; -----
  - BONOLDI LORENZO, nato a Volta Mantovana (MN) il giorno 30 maggio 1978, residente in Cavriana (MN), Via Teze n. 44, studente, codice fiscale BNL LNZ 78E30 M125I; -----
  - BUMBALOVA LAURA, nata a Veliko Tarnovo (Bulgaria) il giorno 19 ottobre 1975, residente in Venezia, Sestiere Dorsoduro n. 1290, studentessa, codice fiscale BMB LRA 75R59 Z104R; -----
  - CENTANNI MONICA, nata a Venezia il giorno 31 ottobre 1957, residente in Venezia, Sestiere San Polo n. 1424, docente universitario, codice fiscale CNT MNC 57R71 L736R; -----
  - DANIIOTTI CLAUDIA, nata a Treviso il giorno 2 dicembre 1976, residente in Treviso, Via Pasubio n. 45, studentessa, codice fiscale DNT CLD 76T42 L407W; -----
  - FOGOLIN SILVIA, nata a Venezia il giorno 17 gennaio 1971, residente in Venezia, località Marghera, Via Ovidio n. 2, collaboratrice parlamentare, codice fiscale FGL SLV 71A57 L736X; -----.
  - MAZZUCCO KATIA, nata a Padova il giorno 29 luglio 1975, residente in Spinea, Via Roma n. 47, studentessa, codice fiscale MZZ KTA 75L69 G224J; -----
  - PEDERSOLI ALESSANDRA, nata a Breno (BS) il giorno 8 maggio 1976, residente a Breno (BS), Via Villaggio Pedersoli n. 6, studentessa, codice fiscale PDR LSN 76E48 B149B; -----
  - PASINI GIOVANNA, nata a Venezia il giorno 21 aprile 1970, residente in Mogliano Veneto (TV), Via Marmolada n. 4, assistente universitario, codice fiscale PSN GNN 70D61 L736A; ----
  - SACCO DANIELA, nata a Mirano (VE) il giorno 5 maggio 1973, residente a Mirano (VE), Via Belluno n. 8, studentessa, codice fiscale SCC DNL 73E45 F241J; -----
  - SINICO VALENTINA, nata a Montecchio Maggiore (VI) il giorno 27 luglio 1975, residente a Montecchio Maggiore (VI), Via del Vigo n. 4, studentessa, codice fiscale SNC VNT 75L67 F464M; -----
  - TONIN LUCA, nato a Venezia il giorno 30 ottobre 1982, residente a Venezia, Sestiere San Polo n. 1424, studente, codice fiscale TNN LCU 82R30 L736G; -----
  - GAZZOLA SANDRO, nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 24 gennaio 1975, residente a Cassola (VI), Via S. Daniele n. 17,

studente, codice fiscale GZZ SDR 75A24 A703H. -----

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1 - E' costituita tra i signori BERGAMO MARIA, BONOLDI LORENZO, BUMBALOVA LAURA, CENTANNI MONICA, DANIOTTI CLAUDIA, FOGOLIN SILVIA, MAZZUCCO KATIA, PEDERSOLI ALESSANDRA, PASINI GIOVANNA, SACCO DANIELA, SINICO VALENTINA, TONIN LUCA e GAZZOLA SANDRO, ai sensi degli articoli 36 ss. Codice Civile, una associazione denominata "Engramma". -----

L'associazione ha sede legale in Venezia, Sestiere San Polo n. 1424. -----

La durata dell'associazione fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e si intenderà tacitamente rinnovata di quinquennio in quinquennio salvo deliberazione contraria dell'assemblea straordinaria dei soci. -----

Art. 2 - Oggetto. L'associazione non persegue fini di lucro. Essa si propone di studiare i meccanismi di trasmissione della tradizione classica nella cultura occidentale e di promuovere, con iniziative anche editoriali, l'innovazione culturale attraverso l'organizzazione di convegni, dibattiti, mostre, seminari, concerti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, promozioni di ricerche, organizzazioni di viaggi a carattere culturale, il tutto previa eventuale concessione richiesta delle normative vigenti. -----

Art. 3 - Associati. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che condividano le finalità che animano l'associazione e previa presentazione di apposita domanda secondo le modalità e termini precisate nello statuto. -----

L'adesione all'associazione implica l'incondizionata accettazione di quanto contenuto nello Statuto. -----

Art. 3 - L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri ed è legalmente rappresentata sia di fronte ai terzi che in giudizio dal Presidente, e in caso di impossibilità di questo per qualsiasi motivo, dal Vice Presidente. -----

Il Presidente e il Vice Presidente dell'associazione sono altresì membri effettivi del Consiglio Direttivo dell'associazione. -----

I comparenti all'unanimità nominano a comporre il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per tre anni, i signori: Centanni Monica; Pasini Giovanna; -----  
Mazzucco Katia; Fogolin Silvia; Pedersoli Alessandra; Daniotti Claudia e Sacco Daniela, dei quali: Centanni Monica viene altresì nominata alla carica di Presidente dell'associazione e del Consiglio Direttivo, Pasini Giovanna viene nominata alla carica di Vice Presidente dell'associazione e del Consiglio Direttivo, Fogolin Silvia viene nominata alla carica di

Segretario - Economo dell'associazione, tutti come in compar-  
sa detti. -----

I comparenti, sempre all'unanimità, nominano a comporre il  
Collegio dei Probiviri per la durata di tre anni i signori:  
Bergamo Maria, Tonin Luca e Sinico Valentina, dei quali Ber-  
gamo Maria viene nominata Presidente. -----

Art. 4 - La quota associativa per l'esercizio in corso viene  
stabilita in Euro 25 (venticinque) per ciascun associato. ----

Art. 5 - Statuto. L'organizzazione ed il funzionamento della  
associazione risultano indicati nello statuto che, letto da  
me Notaio ai comparenti e dagli stessi approvato e sotto-  
scritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto  
la lettera "A". -----

Art. 6 - Spese a tasse del presente atto, inerenti e conse-  
guenti sono a carico delle parti. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho  
dato lettura alle Parti che, a mia domanda, lo dichiarano  
conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono a  
norma di legge. -----

L'atto consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia  
fiducia e da me Notaio completati a mano per pagine cinque e  
fin qui della presente sesta. -----

F.TO MARIA BERGAMO -----

F.TO LORENZO BONOLDI -----

F.TO LAURA BUMBALOVA -----

F.TO MONICA CENTANNI -----

F.TO CLAUDIA DANIOTTI -----

F.TO SILVIA FOGOLIN -----

F.TO KATIA MAZZUCCO -----

F.TO ALESSANDRA PEDERSOLI -----

F.TO GIOVANNA PASINI -----

F.TO DANIELA SACCO -----

F.TO VALENTINA SINICO -----

F.TO LUCA TONIN -----

F.TO SANDRO GAZZOLA -----

F.TO PIERPAOLO DORIA NOTAIO L.S. -----

----- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- "ENGRAMMA" -----

----- Articolo 1 -----

----- Sede - denominazione - durata -----

E' costituita con sede in Venezia, Sestiere San Polo n. 1424, un'associazione che assume la denominazione di "Engramma". -----

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite nelle forme di legge. -----

La durata dell'associazione fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e si intenderà tacitamente rinnovata di quinquennio in quinquennio salvo deliberazione contraria dell'assemblea straordinaria dei soci. -----

----- Articolo 2 -----

----- Oggetto -----

L'associazione non persegue fini di lucro. -----  
L'associazione si propone di studiare i meccanismi di trasmissione della tradizione classica nella cultura occidentale e di promuovere, con iniziative anche editoriali, l'innovazione culturale attraverso l'organizzazione di convegni, dibattiti, mostre, seminari, concerti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, promozioni di ricerche, organizzazioni di viaggi a carattere culturale, il tutto previa eventuale concessione richiesta delle normative vigenti. -----

----- Articolo 3 -----

----- Attività Istituzionali -----

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà organizzare convegni, mostre, visite e soggiorni di formazione, promuovere iniziative editoriali in varie forme allo scopo di autofinanziarsi anche mediante oblazioni spontanee da parte di terzi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione nonché ai sensi dell'art. 108 comma 2 bis D.P.R. 917/1986. -----

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre favorire la promozione e la diffusione culturale. -----

L'associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione, ad enti e organismi di qualsiasi tipo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, asso-

ciati o partecipanti. -----

----- Articolo 4 -----

----- Soci -----

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini Italiani o stranieri, residenti e non residenti nel territorio dello Stato Italiano con affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione. ---  
L'adesione all'associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.-----

I soci si dividono in: -----

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto; -----
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.-----

----- Articolo 5 -----

----- Assunzione della qualifica di socio -----

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome; luogo e data di nascita; professione e residenza; espressa volontà di far parte dell'associazione; piena e incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle delibere degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statuarie. -----

Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione. -----

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato. -----

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. -----

All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione provvederà e consegnare un'apposita tessera di adesione all'intestatario.

----- Articolo 6 -----

----- Diritti e doveri dei soci -----

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare le sedi dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni e alle attività dalla stessa organizzate. ----  
Ciascun socio, in regola con i pagamenti, può partecipare all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. -----

Tutti i soci sono tenuti: -----

- a) all'osservazione del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni, e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; -----
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; -----
- e) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività; -----
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo. -----

----- Articolo 7 -----

----- Perdita della qualifica di socio -----

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi: -----

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; -----
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione; -----
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione; -----
- 4) per indegnità. -----

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. -----

II provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione. -----

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto

contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione. -----  
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti. -----

----- Articolo 8 -----

----- Organi sociali -----

Gli organi sociali dell'associazione sono: -----

- 1) L'Assemblea dei soci -----
- 2) II Consiglio Direttivo -----
- 3) II Presidente dell'associazione -----
- 4) II Vice Presidente dell'associazione -----
- 5) II Segretario - Economo -----
- 6) II Collegio dei Revisori dei Conti -----
- 7) II Collegio dei Probiviri -----

----- Articolo 9 -----

----- Assemblea dei soci -----

L'assemblea dei soci è l'organo, sovrano dell'associazione . -----

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. -----

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. -----

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio per l'adunanza mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1; il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie. -----

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. -----

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. -----

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 (due

terzi) dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data In cui viene richiesta. -----

L'assemblea in sede ordinaria: -----

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo; -----
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; -----
- d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati; -----
- e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; -----
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; -----
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto. -----

L'assemblea in sede straordinaria: -----

- a) delibera le modificazioni del presente statuto; ----
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto; -----
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto. -----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. -----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice. -----

La seconda convocazione deve aver luogo nel giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice almeno 30 (trenta) minuti dopo la prima. -----

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria. -----

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione



dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci e il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. -----

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più giovane presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più giovane presente. -----

II Presidente dell'assemblea nomina un segretario. ----  
In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione e in occasione della delibera di scioglimento dell'ente. -----

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora le convocazioni siano sottoscritte dal Consiglio Direttivo insieme al Presidente. -----

Tutte le delibere devono essere portate a conoscenza dei soci qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. -----

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o/e a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. Le delibere adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. -----

Tutte le delibere devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1. -----

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nei rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

\_\_\_----- ARTICOLO 10 -----

\_\_\_----- Consiglio Direttivo -----

II Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. -----

II Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri,

compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Economo. -----

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione. -----

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Economo a maggioranza assoluta. -----

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario - Economo, sono eletti direttamente in sede di costituzione. -----

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di: -----

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; -----
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria o straordinaria dell'associazione, rendendo conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali; -----
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci; -----
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci; -----
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci; -----
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione; -----
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; -----
- i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali e alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione; -----
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione; -----
- k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione . -----

Possano essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa . -----

II Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni. -----

II Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. -- Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente. -----

II Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

In seno al Consiglio non è ammessa delega. -----

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. -----

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero Consiglio dovrà essere rieletto. -----

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario - Economo sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo; in caso di assenza del Segretario - Economo, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti un segretario. -----

\_\_\_\_ARTICOLO 11 -----

----- Presidente dell'associazione -----

II Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché Presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. -----

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. -----

II Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi del-

l'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti. -----

II Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. -----

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri: ----

- a) cura l'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo; -----
- b) assume diritti e obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza; -----
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al Vice Presidente, o ad uno o più consiglieri; -----
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario - Economo; -----
- e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo; -----
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; -----
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto. -----

#### ARTICOLO 12 -----

----- Vice Presidente dell'associazione -----

II Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. -----

II Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione. -----

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di autorizzazione scritta. -----

#### ----- ARTICOLO 13 -----

----- Segretario - Economo -----

Il Segretario - Economo è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. -----

Il Segretario - Economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce. -----

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendere conto mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale. -----

Il Segretario - Economo provvederà a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme a un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente. -----

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10 (dieci), il Segretario - Economo può essere revocato dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo. -----

#### ----- ARTICOLO 14 -----

----- Collegio dei revisori dei conti -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci. -----

Il Collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi ed un supplente, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili. -----

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. -----

Nessun componente del Collegio può essere anche membro del Consiglio Direttivo. -----

Ove sia istituito, il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario - Economo. -----

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, e alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sui libri dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle

verifiche effettuate in corso dell'anno. -----

\_\_\_\_\_ ARTICOLO 15 -----

----- Collegio dei Probiviri -----

L'assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. -----

I membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. -----

II Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. -----

II Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra l'associazione e i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti. -----

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale. -----

\_\_\_\_\_ ARTICOLO 16 -----

----- Gratuità degli incarichi -----

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo . -----

\_\_\_\_\_ ARTICOLO 17 -----

----- Patrimonio dell'associazione -----

II patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: -

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione; -----
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; -----
- 3) dagli avanzi di gestione; -----
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. -----

II patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione . -----

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite: -----

- a) dalle eventuali quote associative; -----
- b) dalle attività effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- e) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali; -----
- d) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo. -----

Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. ---

----- ARTICOLO 18 -----

----- Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. -----

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo, redatti materialmente dal Segretario - Economo, e devono essere sottoposti alla approvazione dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. -----

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 (trenta) giugno ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

----- ARTICOLO 19 -----

----- Scioglimento dell'associazione -----

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi: -----

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo; -----
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini; -----
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
- 4) per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci assunta ai sensi dell'art. 9.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, destinando il medesimo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. -----

----- ARTICOLO 20 -----

----- Norma di rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti. -----

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia. -----